



COMUNE DI GIUNGANO

(Provincia di Salerno)

Piazza Vittorio Veneto 9, 84050 GIUNGANO (SA)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

Approvato con delibera C.C. n. ____ del _____

Art. 1

Esercizio del servizio ed ambito di applicazione del regolamento.

1. Per servizi di noleggio di autobus con conducente (N.C.C.) si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
2. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), e successive modificazioni.
3. Il servizio è consentito a condizione che la sua funzione sia complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea ed è subordinato al possesso, da parte dell'impresa richiedente, dei requisiti morali, economici e professionali previsti dalla normativa vigente.
4. Il presente regolamento trova applicazione nelle more dell'adozione, da parte della Regione Campania, degli atti legislativi o regolamentari di cui all'art. 4, comma 2, della legge 11 agosto 2003, n. 218.

Art. 2

Requisiti per il rilascio delle licenze.

1. Nelle more dell'adozione, da parte della Regione Campania degli atti legislativi o regolamentari di cui all'art. 4, comma 2, della legge 11 agosto 2003, n. 218, le licenze verranno rilasciate con riferimento ai singoli veicoli.
2. Per ottenere il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autobus è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato, in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - b) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del Decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448;
 - c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 4 del D.M. 448/91;
 - d) avere la disponibilità dell'autobus per il quale è richiesta la licenza. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone portatrici di handicap;
 - e) disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa, per lo stazionamento degli autobus. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso, verificando anche l'osservanza delle disposizioni edilizie, sanitarie e di prevenzione incendi;
 - f) risultare idoneo finanziariamente ai sensi dell'art 5 del decreto 448/91, cioè disporre delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa;
 - g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno pari ai massimali minimi previsti dalla legge;
 - h) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
 - i) che per l'autobus per il quale viene richiesta la licenza non sia già stata rilasciata altra licenza NCC da parte di altro Comune;
3. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.
4. Ai fini del rilascio della licenza, i requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti sia dal titolare dell'impresa individuale, sia da tutti i soci delle società in nome collettivo, dai

soci accomandatari delle società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società e quando all'esercizio dell'impresa sia preposto un direttore tecnico.

Art. 3 **Presentazione delle domande**

1. La richiesta di licenza per l'esercizio di N.C.C. con autobus va presentata su carta bollata e deve contenere in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
 - a) cognome, nome, qualifica (titolare, rappresentante legale, amministratore, ecc.), luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente, per le persone giuridiche occorre indicare la sede legale. Per le imprese societarie o cooperative, la domanda è firmata dal rappresentante legale o dalla persona cui è affidata la direzione dell'impresa;
 - b) disponibilità dell'autorimessa, nel territorio comunale, che può essere anche uno spazio a cielo aperto;
 - c) il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2;
 - d) la disponibilità dell'automezzo che deve essere idoneo all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole trasporto delle persone con handicap;
2. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
 - a) documentazione relativa all'ubicazione e consistenza dell'autorimessa;
 - b) copia della patente di guida;
 - c) copia del certificato di abilitazione professionale di cui al D.M. n. 448/91;
 - d) copia della carta di circolazione del veicolo da destinare all'esercizio di noleggio e della documentazione relativa alla sua immatricolazione e revisione.
 - e) copia di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno pari ai massimali minimi previsti dalla legge;
 - f) documentazione atta a comprovare il requisito della idoneità finanziaria consistente in una attestazione di affidamento, rilasciata da una azienda od istituto di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore ad € 2.582.284,50 per un importo pari ad € 51.645,69 o da polizza fidejussoria di pari importo.
3. Qualora l'autorimessa è costituita da un locale chiuso, occorre altresì allegare:
 - a) certificato dell'autorità sanitaria che attesti l'idoneità igienica dell'autorimessa;
 - b) certificato di prevenzione incendi dell'autorimessa;
 - c) certificato di destinazione d'uso dei locali autorimessa;
 - d) planimetria dei locali, su scala 1:100, con la quale viene descritta l'autorimessa e la sua esatta ubicazione;
 - e) certificato di agibilità dell'immobile oggetto di rimessaggio;
 - f) certificato di conformità dell'impianto elettrico;
4. Qualora la domanda sia incompleta l'ufficio, entro 7 giorni, chiede alla ditta interessata l'integrazione dei documenti, interrompendo, nella fattispecie, i termini per il rilascio della licenza. Detti termini si riaprono dalla data di presentazione dei documenti richiesti. In caso di domanda irregolare l'istanza viene rigettata entro il termine di giorni trenta.

Art. 4 **Licenze.**

1. Il Servizio Amministrativo provvede al rilascio della licenza, riferita ad ogni singolo autoveicolo, per il servizio di N.C.C. con autobus entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda e della relativa completa documentazione.
2. Dell'avvenuto rilascio viene data formale comunicazione agli interessati che costituisce nullamano ai fini dell'immatricolazione del veicolo.

3. Il titolare di licenza deve iniziare o fare iniziare il servizio entro 40 giorni dalla data di notifica del nulla-osta di cui innanzi. Detto termine è prorogabile con ulteriore provvedimento autorizzatorio per causa di forza maggiore, debitamente documentata.
4. Le licenze rilasciate ai sensi del presente regolamento, prima che intervenga la regolazione regionale di cui al comma 4 del precedente articolo 1, hanno carattere provvisorio e conservano la loro efficacia sino a quando non saranno sostituite, nei termini e con le modalità che saranno fissati a livello regionale, dalle nuove autorizzazioni.
5. Le licenze faranno espressa menzione del carattere provvisorio di cui al comma precedente.
6. Le licenze rilasciate sono, comunque, sottoposte a vidimazione triennale.
7. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle leggi e dal presente regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.
8. E' ammesso il cumulo di più licenze in capo ad una stessa ditta o società a condizione che venga documentata la capacità dell'autorimessa a contenere il numero dei veicoli pari a quelli autorizzati, anche nel caso che la medesima sia cielo aperto.
9. In qualsiasi momento le licenze di N.C.C. con autobus possono essere sottoposte a controllo, al fine di accertarne la validità verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia.
10. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Art. 5

Trasferibilità delle licenze per atto tra vivi

1. Il trasferimento della licenza di N.C.C. con autobus è disposto dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla presente disciplina e che ne inoltri domanda.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione.
3. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio il trasferente deve dimostrare al Comune di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'ufficio provinciale M.C.T.C.
4. Per poter dare corso al trasferimento di una licenza di noleggio da rimessa con conducente mediante autobus, si rende all'uopo necessario, quale condizione indispensabile, il requisito del possesso della predetta licenza da almeno cinque anni da parte del titolare della medesima. Una volta effettuato tale atto traslativo, il trasferente non potrà richiedere una nuova autorizzazione se non saranno decorsi cinque anni da detto trasferimento.

Art. 6

Trasferibilità delle licenze per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare le licenze di N.C.C. con autobus possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi. Il proseguimento dell'attività è disciplinato e disposto in base all'art. 18 del D.M. 448/91.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniugi, genitori e figli), e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi al momento attuale.
3. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare.
4. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

- a) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo;
 - b) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza. In tal caso si rende necessaria la rinuncia scritta, con sottoscrizione autenticata, degli aventi diritto a subentrare nell'attività;
 - c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la licenza ai sensi del precedente art. 6, designando, entro due anni dal decesso, un soggetto che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio.
5. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendono trasferire la licenza, devono far pervenire al Responsabile del Servizio, entro due anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio.
 6. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante, redatta secondo quanto previsto dall'art. 3 della presente disciplina e deve indicare i dati del veicolo che si intende utilizzare.
 7. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza, con conseguente decadenza del titolo.
 8. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice tutelare.

Art. 7 **Collaboratore familiare**

1. I titolari di licenza di N.C.C. con autobus possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.
2. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate al Responsabile del Servizio entro 15 giorni, allegando la seguente documentazione:
 - a) atto notarile registrato o scrittura privata autenticata e registrata, comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - b) copia della patente D e copia del certificato di abilitazione professionale del collaboratore;
 - c) atto sostitutivo di notorietà relativo al possesso dei requisiti ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.2 della presente disciplina.
3. Il Responsabile del Servizio, verificati la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione dei collaboratori familiari sulla licenza.
4. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 *bis* del Codice Civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sulla licenza.
5. Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sulla licenza.

Art. 8 **Obblighi per i conducenti**

1. I conducenti dei veicoli in servizio di N.C.C. con autobus hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;

- b) tenere nel veicolo la licenza di N.C.C. e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
- c) presentare il veicolo al Comando di P.M. quando richiesto per eventuali verifiche;
- d) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- e) depositare all'Ufficio competente, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
- f) comunicare al Comune sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di trenta giorni;
- g) comunicare al Comune, entro due giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture e della M.C.T.C., relative a sospensioni della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione;
- h) tenere a bordo dell'autobus ed esibire, a richiesta, copia della presente disciplina transitoria.

Art. 9 Divieti per i conducenti

1. Oltre ai divieti previsti dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale, è fatto, altresì, divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio pubblico non di linea di:

- a) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza;
- b) esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea regolarmente autorizzati, tranne i servizi di scuola bus che sono regolamentati dal Decreto del Ministro dei trasporti del 31.01.1997, con la circolare esplicativa n. 23/97 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico);
- c) fumare o consumare cibo o bevande alcoliche durante l'espletamento del servizio;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della strada e dai regolamenti comunali;
- e) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio anche se munite di patente idonea;
- f) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione.

Art. 10 Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

Art. 11 Caratteristiche dei veicoli

1. Gli autobus devono:

- a) avere tutta la strumentazione ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) essere allestiti in modo da assicurare un viaggio confortevole ai passeggeri;
- d) avere un bagagliaio capace di contenere almeno una valigia per passeggero;
- e) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso devono, inoltre, esporre in

corrispondenza della relativa porta d'accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 384/78;

- f) essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
- g) dall'entrata in vigore della presente disciplina, essere di colore difforni da quelli propri degli autobus adibiti a servizio di linea e tali da non generare dubbi sulla categoria a cui l'autobus appartiene.

Art. 12 **Sostituzione dei veicoli**

1. Il titolare della licenza di N.C.C. con autobus può essere autorizzato, con nulla-osta del Responsabile del Servizio, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate al precedente art. 11.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla-osta del Responsabile del Servizio ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di N.C.C. con autobus.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sulla licenza variazione intervenuta.
4. L'autobus che sia fermo per riparazione, può essere sostituito, per un periodo non superiore a sei mesi, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, da altro autobus idoneo, che potrà circolare avvalendosi della licenza dell'autobus in riparazione.

Art. 13 **Controllo dei veicoli**

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, gli autobus da adibire al servizio di N.C.C. con autobus sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, a controllo da parte dell'amministrazione Comunale al fine di accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dal precedente articolo 11.
2. I titolari di licenza di N.C.C. con autobus hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed all'orario indicato. Qualora il titolare non si presenti, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte del Comune, si provvede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dalla presente disciplina, dovrà essere reso idoneo nel termine indicato, che deve risultare congruo.
4. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile del Servizio provvede alla revoca del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 18.

Art. 14 **Stazionamento per lo svolgimento del servizio**

1. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di N.C. C. con autobus avviene all'interno delle rispettive rimesse, salvo i casi nei quali sia consentita, per periodi limitati, la sosta in aree pubbliche debitamente autorizzata dalle autorità competenti.

Art. 15 **Trasporto di soggetti portatori di handicap**

1. I servizi di N.C.C. con autobus devono essere fruibili anche dai soggetti portatori di handicap.

2. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone all'autobus.
3. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
4. I titolari di licenza di N.C.C. con autobus possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 16

Tariffe, vigilanza e sospensione della licenza

1. Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
2. La vigilanza sul rispetto delle presenti disposizioni compete agli organi di Polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della strada ed al servizio di Polizia Urbana del Comune.
3. Le autorizzazioni di N.C.C. con autobus sono sospese:
 - a) fino ad avvenuta annotazione sull'autorizzazione della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dal 4° comma dell'art. 85 del Codice della strada, qualora il veicolo stesso sia stato sostituito senza darne comunicazione al Comune e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di N.C.C. La sospensione non può avere durata superiore ai 12 mesi.
 - b) Fino ad un massimo di sei mesi quando, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, non sia stato reso idoneo, nel termine indicato dal Comune, il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche di cui alle presenti disposizioni;
 - c) Fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili, fino ad un massimo di due mesi qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale;
 - d) Fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della forma giuridica stessa non conformi a quanto previsto dalle leggi vigenti.
4. Il Responsabile del Servizio dispone sul periodo di sospensione della licenza, tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione.
5. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza, il relativo titolo deve essere riconsegnato in deposito al Comune.

Art. 17

Decadenza della licenza

1. Il responsabile del Servizio dichiara la decadenza provvedendo contestualmente al ritiro della licenza nei seguenti casi:
 - a) per sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art. 3 delle presenti norme provvisorie;
 - b) per il verificarsi, in capo al titolare, degli impedimenti di cui all'art. 4 della presente disciplina;
 - c) per l'estinzione dell'impresa o comunque per modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'attività di noleggio con conducente;
 - d) per morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 9 delle presenti norme transitorie;
 - e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
 - f) per sopravvenuta irreperibilità del titolare.

2. La decadenza è comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 18 **Revoca della licenza**

1. Il responsabile del Servizio dispone la revoca della licenza:
 - a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notifica del provvedimento di sospensione del servizio;
 - b) nei casi di cui alle lettere a), b), c), del precedente art. 16 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta.
2. La revoca è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza.

Art. 19 **Sanzioni**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge e, in particolare dall'art. 3 della L. n. 218/2003, tutte le violazioni alla presente disciplina sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Art. 20 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme nazionali in vigore.
2. Il presente regolamento entra in vigore in concomitanza con la data di esecutività della delibera di approvazione e sarà applicabile fino alla data di entrata in vigore degli atti legislativi o regolamentari di cui all'art. 4, comma 2, della legge 11 agosto 2003, n. 218, da emanarsi da parte della Regione Campania.